SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 gennaio 1990**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lazio

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

90A0342

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. ing. Ugo Grippo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1989, registro n. 8 Lavoro, foglio n. 5, con il quale sono state determinate le attribuzioni delegate ai sottosegretari di Stato;

Ritenuta l'opportunità di delegare all'on. ing. Ugo Grippo la presidenza della commissione regionale per l'impiego del Molise;

Decreta:

Art. 1.

La presidenza della commissione regionale per l'impiego del Molise è delegata al Sottosegretario di Stato, on. ing. Ugo Grippo.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1989
Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 53

90A0304

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 ottobre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per atti di competenza dell'Amministrazione ai sottosegretari di Stato sen. prof. avv. Learco Saporito e on. dott. Giuliano Zoso.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1989 sono stati nominati sottosegretari di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica il sen. prof. avv. Learco Saporito e l'on. dott. Giuliano Zoso;

Ritenuta l'opportunità di delegare ai suddetti Sottosegretari di Stato la trattazione di affari attinenti ai propri compiti istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono di competenza esclusiva del Ministro gli atti di governo e di indirizzo; le direttive politiche; i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani e dei regolamenti anche degli enti vigilati; la ripartizione dei fondi e i programmi di sviluppo delle università e della ricerca scientifica; la presidenza delle commissioni ministeriali ed interministeriale, ove non espressamente delegata; i provvedimenti che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente o indirettamente variazioni al bilancio e che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame; le nomine, le designazioni, le assunzioni.

2. Ai Sottosegretari di Stato è conferita la delega per gli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi per gli atti di esecuzione conseguenziali a direttive o provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei propri poteri.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato sen. avv. prof. Learco Saporito è delegato all'esercizio dei compiti di seguito indicati:

A) Lo svolgimento degli adempimenti ministeriali pevisti dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, sulle attività dell'agenzia spaziale italiana, nonché la trattazione degli affari concernenti le attività connesse alla partecipazione dell'Italia all'ESA, ai rapporti bilaterali e multilaterali in materia spaziale (compreso il coordinamento delle azioni ministeriali inerenti al potenziamento della base San Marco di Malindi) ed alle attività aerospaziali di interesse nazionale (legge 16 maggio 1989, n. 184).

B) Gli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale degli enti di ricerca e del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano.

C) Gli atti relativi al trasferimento dei professori universitari e dei ricercatori.

D) Gli atti di competenza dell'amministrazione centrale relativi al trattamento pensionistico del personale.

E) Le attività di cui all'art. 5 della legge 11 novembre 1986, n. 770 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 1987.

F) Gli affari generali concernenti l'edilizia universitaria, esclusi i finanziamenti delle opere.

G) La responsabilità delle attività nazionali ed internazionali dirette ad attuare le iniziative di potenziamento della ricerca nazionale nel settore dell'agricoltura. A tal fine è altresì attribuita al sen. Saporito la presidenza della commissione per il coordinamento della ricerca nel settore dell'agricoltura.

Art. 3.

1. Il sottosegretario di Stato sen. Saporito collabora con il Ministro nelle attività parlamentari e in particolare nelle attività concernenti le iniziative legislative sulle autonomie delle Università e degli enti di ricerca e in ordine allo stato giuridico del relativo personale.

2. Il sen. Saporito partecipa alle sedute del CIPE, del CIPI e del CIPES su apposito incarico del Ministro.

Art. 4.

1. Il sottosegretario di Stato on dott Giuliano Zoso è delegato all'esercizio dei seguenti compiti:

A) Le iniziative, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sui problemi della formazione iniziale e ricorrente per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università e con gli istituti regionali di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

B) L'assunzione dei provvedimenti relativi all'attuazione dei programmi nazionali di ricerca applicata in seguito ai contratti stipulati con i soggetti di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

C) La responsabilità delle attività nazionali e internazionali dirette ad attuare le iniziative di potenziamento della ricerca nazionale nel settore del mare. A tal fine è altresì attribuita all'on le Zoso la presidenza della Commissione per il coordinamento sulla ricerca marina.

D) La rappresentanza nel comitato ex art. 4 della legge n. 798/84 per la salvaguardia di Venezia.

E) Le attività istruttorie per l'attuazione dei nuovi ordinamenti didattici, anche per gli aspetti connessi al riconoscimento di nuove attività professionali e dei relativi titoli di studio nel quadro delle direttive CEE in materia.

Art. 5.

1. Il sottosegretario di Stato on. Zoso collabora con il Ministro nelle attività parlamentari e in particolare nelle attività concernenti le iniziative legislative relative alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, al riordinamento degli interventi statali a favore della ricerca applicata, alla riforma degli Istituti superiori di educazione fisica, nonchè in quelle volte ad assicurare il diritto allo studio degli studenti universitari.

2. L'on. Zoso partecipa alle sedute del CIPE, del CIPI e del CIPES, su apposito incarico del Ministro.

Art. 6.

1. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1989

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1989
Registro n. 2 Università, foglio n. 264

90A0300

DECRETO 29 dicembre 1989.

Aumento del numero degli studenti che possono, nell'anno 1989-1990, essere ammessi ai corsi di laurea funzionanti nell'Università degli studi della Calabria.

IL MINISTRO DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale degli studi della Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ateneo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927 e 27 settembre 1980, n. 1031, con i quali sono stati istituiti i corsi di laurea in «chimica», in «scienze geologiche» e in «scienze biologiche»;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973, 30 agosto 1974, 11 ottobre 1976, 30 ottobre 1976, 20 ottobre 1981 e 25 marzo 1982, con i quali è stato disposto, per gli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77, 1981-82, l'inizio dei corsi;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989 con il quale è stato stabilito il numero degi studenti ammissibili, per l'anno accademico 1989/1990, ai vari corsi di laurea funzionanti nell'Università degli studi della Calabria;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi della Calabria, che ha proposto l'aumento del numero degli studenti ammissibili per alcuni corsi di laurea in rapporto alla disponibilità delle strutture, come richiesto dall'art. 13 della legge n. 442/1968 dianzi citato;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la aumentata ripartizione proposta dal rettore dell'Ateneo di cui trattasi, in ragione delle motivazioni adottate dallo stesso, con lettera n. 31 del 3 novembre 1989 di trasmissione del verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione (n. 30 del 30 ottobre 1989);

Decreta:

Il numero degli studenti che possono, nell'anno accademico 1989/1990, essere ammessi ai corsi di laurea di seguito riportati, funzionanti nell'Università degli studi della Calabria, è aumentato come segue:

corso di laurea in scienze economiche e sociali . . . . n. 40 unità

corso di laurea in economica aziendale » 40 »

corso di laurea in ingegneria civile . . » 40 »

corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali . . . . » 40 »

corso di laurea in chimica . . . . » 10 »

corso di laurea in scienze biologiche . » 10 »

corso di laurea in scienze geologiche . » 10 »

corso di laurea in scienze naturali. . . » 10 »

corso di laurea in lettere . . . . » 20 »

corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne . . . . » 10 »

corso di laurea in filosofia . . . . » 10 »

corso di laurea in storia . . . . » 25 »

Roma, addì 29 dicembre 1989

Il Ministro: RUBERTI

90A0301

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 1989.

Soppressione del posto doganale Porto Azzurro, dipendente dalla dogana principale di Portoferraio - circoscrizione doganale di Livorno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1. del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 legge 29 ottobre 1984, n. 734, con la quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerata l'opportunità di sopprimere il posto doganale «Porto Azzurro», istituito con decreto ministeriale 18 dicembre 1972, dipendente dalla dogana principale di Portoferraio (Isola d'Elba);

Decreta:

Il posto doganale «Porto Azzurro», dipendente dalla dogana principale di Portoferraio - circoscrizione doganale di Livorno, è soppresso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

90A0302

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 dicembre 1989.

Dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori e delle opere necessarie per la realizzazione di arterie in cavo a fibre ottiche.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che il progetto «80» prevede la realizzazione delle seguenti arterie in cavi a fibre ottiche:

Padova-Mestre; Lamezia-Catanzaro; Ancona-Bologna; Roma-Napoli; Roma-Livorno; Milano-Bologna; Perugia-Ancona;

Visti i pareri favorevoli espressi dal consiglio superiore tecnico P.T.A. nelle adunanze della sua seconda sezione numeri 177, 179 e 182 rispettivamente in data 16 dicembre 1988, 14 aprile 1989 e 26 maggio 1989 e dal consiglio di amministrazione nelle adunanze numeri 1758, 1768 e 1772 rispettivamente in data 20 dicembre 1988, 2 maggio 1989 e 6 giugno 1989;

Visti i progetti relativi alle arterie di cui trattasi approvati con decreti ministeriali del 24 gennaio 1989, 5 maggio 1989 e 5 giugno 1989;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza ed indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche:

Padova-Mestre interessante i comuni:

Padova, Noventa Padovana, Vigonza, Stra, Fiesso d'Artico, Pianiga, Dolo, Mira, Mirano, Spinea, Venezia.

Lamezia-Catanzaro interessante i comuni:

Catanzaro, Tiriolo, Settignano, Marcellinara, Amato, Maida, Pianopoli, Feroleto Antico, Nicastro, Sambiase, Santa Eufemia Lamezia.

Ancona-Bologna interessante i comuni:

Senigallia, Montemarciano, Chiaravalle, Camerata-Picena, Falconara Marittima, Ancona, Gradara, Pesaro, Fano, San Costanzo, Mondolfo, Forlì, Bertinoro, Cesena, Gambettola, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Santarcangelo di Romagna, Rimini, Riccione, Coriano, Misano Adriatico, S. Giovanni in Marignano, Solarolo, Faenza, Bologna, Castenaso, Ozzano dell'Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola.

Roma-Napoli interessante i comuni:

Roma, Pomezia, Frascati, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Colonna, Zagarolo, Rocca Priora, Palestrina, Labico, Valmontone, Colleferro, Paliano, Anagni, Ferentino, Frosinone, Ceccano, Arnara, Pofi, Ceprano, Arce, Colfelice, Roccasecca, Castrocielo, Aquino, Piedimonte S. Germano, Villa Santa Lucia, Pignataro Interamna, Cassino, Rocca d'Evandro, Mignano Monte Lungo, Conca della Campania, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Caianello, Teano, Calvi Risorta, Sparanise, Pignataro Maggiore, Pastorano, Vitulazio, Bellona, Capua, Santa Maria Capua Vetere, Curti, Casapulla, Macerata Campania, Recale, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Acerra, Marigliano, S. Vitaliano, Nola, Saviano, Somma Vesuviana, Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco, Sant'Anastasia, Casalnuovo di Napoli, Afragola, Casoria, Casavatore, Napoli.

Roma-Livorno interessante i comuni:

Roma, Cerveteri, Tolfa, Santa Marinella, Civitavecchia, Tarquinia, Montalto di Castro, Capalbio, Orbetello, Magliano in Toscana, Grosseto, Roccastrada, Gavorano, Scarlino, Follonica, Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Castagneto Carducci, Bibbona, Cecina, Rossignano Marittimo, Livorno, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Castellina Marittima.

Milano-Bologna interessante i comuni:

Milano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Opera, Rozzano, Assago, Buccinasco, Corsico, Cesano Maderno, Pero, Zibido San Giacomo, Binasco, Casarile, San Rocco al Porto, Rognano, Battuda, Marcignago, Torre d'Isola, Zerbolò, Groppello Cairoli, Villanova d'Ardenghi, Zinasco, Dorno, Pieve Albignola, Corana, Silvano Pietra, Casei Gerola, Voghera, Montebello della Battaglia, Casteggio, Corvino San Quirico, Torricella Verzate, Santa Giulietta, Redavalle, Broni, Stradella, Portalbera, Arena Po, Castel San Giovanni, Sarmato, Rottofreno, Calendasco, Piacenza, Pontenure, Cadeo, Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Parma, Gattatico, Campegine, Reggio Emilia, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Campogalliano, Modena, San Cesario sul Panaro, Castelfranco Emilia, Crespellano, Zola Predosa, Anzola dell'Emilia, Casalecchio di Reno, Bologna.

Perugia-Ancona interessante i comuni:

Perugia, Torgiano, Bastia Umbra, Assisi, Spello, Foligno, Valtopina, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Fabriano, Genga, Serra San Quirico, Mergo, Cupramontana, Rosora, Maiolati Spontini, Castelplanio, Castelbellino, Monte Roberto, Jesi, Camerata Picena, Chiaravalle.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1994.

Roma, addì 12 dicembre 1989

Il Ministro: MAMMÌ

90A0303

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 gennaio 1990.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Visti i decreti ministeriali del 4 gennaio 1990 che hanno disposto per il 15 gennaio 1990 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1990;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1990 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,93 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,01 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,50 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,71 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 93,60 per i B.O.T a centottantadue giorni e a L. 87,80 per i B.O.T a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 306

90A0315

DECRETO 19 gennaio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 30 aprile 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 303

90A0316

DECRETO 19 gennaio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 luglio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto del 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 304

90A0317

DECRETO 19 gennaio 1990.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1990 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 gennaio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 30 dicembre 1989 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 1989, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1990 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 305

90A0318

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 1 - Viterbo. (Deliberazione n. 2266).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/39;

Vista la legge n. 1497/39 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali 24 ottobre 1960, 8 agosto 1961, 16 ottobre 1967, 4 gennaio 1968, 8 novembre 1969, 10 marzo 1969, 16 novembre 1973, 25 febbraio 1976, 22 maggio 1976, delibera della giunta regionale n. 200 del 26 gennaio 1982, delibera della giunta regionale n. 4508 del 10 luglio 1984, delibera della giunta regionale n. 75 del 15 gennaio 1985 con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/39; e che alcune delle predette aree venivano con decreto ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1013 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano, Viterbo, (parte);

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con le amministrazioni provinciali di Viterbo, rispettivamente il 24 ottobre 1986, nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, EPT, consorzi di bonifica ecc., il 5 dicembre 1986, e con le comunità montane, il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso, nonché con i rappresentanti dei comuni di: Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Valentano, Viterbo, I comunità montana, il 21 novembre 1986; nonché con i rappresentanti della provincia di Viterbo e dei comuni di Montefiascone, Valentano, Farnese, Gradoli e Ischia di Castro il 16 gennaio 1987; nonché con i rappresentanti dei comuni di Viterbo, Valentano, Bolsena, Gradoli, Acquapendente, Onano e Proceno il 24 gennaio 1987; nonché con i rappresentanti del comune di Viterbo il 28 gennaio 1987;

Considerato che il piano territoriale paesistico — ambito territoriale n. 1 in questione comprende i seguenti elaborati:

E/0 - N	Norme tecniche
E/0 - R	Relazione
E/0 - S	Scheda di descrizione e valutazione
E/1 - (1 - 2 - 3 - 4)	Rilievo dei vincoli paesaggistici
E/2 - (1 - 2 - 3 - 4)	Aree da sottoporre a tutela paesistica
E/3 - (1 - 2 - 3 - 4)	Classificazione delle aree ai fini della tutela
E/4 - (1 - 2 - 3 - 4)	Beni ed ambiti di interesse ambientale
E/5 - (a - b - c - d - e)	Disciplina particolare per i centri abitati di Bolsena - Capodimonte - Marta - Montefiascone - Viterbo

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, la eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza:

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico — ambito territoriale n. 1 Viterbo, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimerà, anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsone delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 28 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0305

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 2, con stralcio della zona Ostia Lido nord del comune di Roma. (Deliberazione n. 2267).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/39;

Vista la legge n. 1497/39 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visto il decreto ministeriale del 21 ottobre 1954 con il quale l'ambito territoriale di Ostia Lido del comune di Roma veniva sottoposto a vincolo paesistito ai sensi della legge n. 1497/39; e che la predetta area veniva, con decreto ministeriale 22 maggio 1985, sottoposta a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Ritenuto che gli ambiti territoriali compresi nel vincolo di cui al comma precedente includono aree previste ai fini di edificazione pubblica nel piano della legge n. 167 del 18 aprile 1962 e successive modificazioni del comune di Roma, i cui progetti attuativi sono attualmente inibiti a cagione della sopravvenuta legge n. 431/1985 e che quindi ricorre uno straordinario motivo di urgenza che consiglia di procedere allo stralcio della suddetta area in sede di pianificazione territoriale del comune di Roma;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1014 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'area denominata Ostia Lido nord — zona PEEP — innanzi citata;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con il comune di Roma (ufficio speciale PRG e Rip. XVI) per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso, come da verbale del 23 dicembre 1986;

Considerato che il piano territoriale in questione comprende i seguenti elaborati:

1) relazione e norme;
2) E/1 - 8 vincoli ex legge n. 431/1985;
3) EZ stralcio piano paesistico di Ostia Lido nord.

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazione nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 recante conversione con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, la eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico dell'area denomitata Ostia Lido nord — zona PEEP — comune di Roma, stralcio del PTP n. 2 il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo del comune di Roma ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/39, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nel comune di Roma;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione della avvenuta pubblicazione siano sottoposti a parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 28 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0344

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 2 - Litorale nord. (Deliberazione n. 2268).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/39;

Vista la legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali 7 marzo 1963, 13 ottobre 1961, 9 luglio 1970, 5 luglio 1971, 19 gennaio 1977, 6 ottobre 1955, 9 marzo 1957, 23 maggio 1967, 10 agosto 1968, 16 novembre 1968, 21 giugno 1969, 14 luglio 1969, 26 marzo 1975, 19 giugno 1975, 9 aprile 1957, 12 marzo 1959, 18 maggio 1954, 21 ottobre 1954 e verbale commissione provinciale del 3 febbraio 1984 e verbale del 18 novembre 1986 con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/39; e che alcune aree venivano con decreto ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1014 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: Allumiere; Arlena di Castro, Canino, Cellere, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano Piansano, S. Marinella, Tarquinia, Tessennano, Tolfa; Tuscania ma che peraltro il piano territoriale paesistico relativo alle circoscrizioni XIII e XIV di Roma costituisce oggetto di un separato atto deliberativo;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con le amministrazioni provinciali di Viterbo e Roma, rispettivamente il 24 ottobre 1986 e il 17 novembre 1986; nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica ecc., il 5 dicembre 1986, e con le comunità montane il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso, nonché con i rappresentanti dei comuni di: Tarquinia, Piansano, Canino, Tessennano, Montalto di Castro, Civitavecchia il 10 novembre 1986; S. Marinella, Cerveteri, Ladispoli, Allumiere, Tolfa, il 26 marzo 1987 presso l'assessorato alla tutela ambientale; Tarquinia, Montalto di Castro, Canino, Tèssennano, Piansano, Tuscània, il 28 marzo 1987 presso l'assessorato alla tutela ambientale;

Considerato che il piano territoriale paesistico — ambito territoriale n. 2 — «Litorale nord» in questione comprende i seguenti elaborati:

E/n - 0 Normativa generale;

E/n 7.1 Allegato alla normativa generale elenco dei beni Tav. E/1 - E/3;

E/n - 3 Normativa sub-ambito n. 4;

E/n - 4 Normativa sub-ambito n. 5 - 6 - 7;

E/n - 5 Normativa sub-ambito n. 8 - 9;

E/n - 6 Normativa sub-ambito n. 10 - 11;

E/1 Vincoli *ex lege* n. 431/1985, Tavole E1/1, E1/2, E1/3, E1/4, E1/5, E1/6, E1/7, (n. 7 tavole);

E/2 Aree da sottoporre a tutela paesistica, Tavole E2/1, E2/2, E2/3, E2/4, E2/5, E2/6, E2/7, (n. 7 tavole);

E/3 Classificazione delle aree e dei beni ai fini della tutela, Tavole E3/1, E3/2, E3/3, E3/4, E3/5, E3/6, E3/7, (n. 7 tavole);

E/3E Stralcio Cerveteri;

E/3F Stralcio Ladispoli;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme, da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali (quarto comma);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, la eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato — ambito territoriale n. 2 — «Litorale nord» il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/39, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 28 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0306

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 2 - XIII e XIV circoscrizione del comune di Roma. (Deliberazione n. 2269).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/39;

Vista la legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali 7 marzo 1963, 13 ottobre 1961, 9 luglio 1970, 5 luglio 1971, 19 gennaio 1977, 6 ottobre 1955, 9 marzo 1957, 23 maggio 1967, 10 agosto 1968, 16 novembre 1968, 21 giugno 1969, 14 luglio 1969, 26 marzo 1975, 19 giugno 1975, 9 aprile 1957, 12 marzo. 1959, 18 maggio 1954, 21 ottobre 1954 e verbale commissione provinciale del 3 febbraio 1984 e verbale del 18 novembre 1986 con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/39; e che alcune aree venivano con decreto ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1014 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: Allumiere, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, Monte Romano, Piansano, S. Marinella, Tarquinia,

Tessennano, Tolfa, Tuscania, Roma (XIII e XIV circoscrizione) ma che peraltro il piano territoriale paesistico relativo alle circoscrizioni XIII e XIV di Roma è stato tenuto distinto da quello degli altri comuni e costituisce oggetto del presente atto deliberativo;

Considerato che l'assessorato alla tutela ambientale ha sottoposto gli atti al comune di Roma — ufficio speciale del piano regolatore — al fine della opportuna consultazione;

Considerato che il piano territoriale paesistico — ambito territoriale n. 2 — XIII e XIV circoscrizione di Roma — in questione comprende i seguenti elaborati:

E/n - 0 Normativa generale;

E/n - 7 Allegato alla normativa generale elenchi dei beni Tav. E/1 - E/3;

E/n - 1 Normativa sub-ambito n. 1;

E/n - 2 Normativa sub-ambito n. 2 - 3;

E/1 Vincoli *ex lege* n. 431/1985 (Tavole E/1.6, E/1.7, E/1.8, E/1.9) (n. 4 tavole);

E/2 Aree da sottoporre a tutela paesistica (Tavole E/2.6, E/2.7, E/2.8, E/2.9) (n. 4 tavole);

E/3 Classificazione delle aree e dei beni ai fini della tutela (Tavole E/3.6, E/3.7, E/3.8, E/3.9) (n. 4 tavole);

E/3A Stralcio Passoscuro - Fregene;

E/3B Stralcio Fregene - Focene;

E/3C Stralcio Isola Sacra - Ostia;

E/3D Stralcio Castelfusano - Colombo;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, la eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato — ambito territoriale n. 2 — «XIII e XIV circoscrizione di Roma» il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/39, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 28 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0345

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 19 gennaio 1990, n. 42257.8.93.5.

Aggiornamento dei dati di cui alla circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988: «Requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali».

A tutti i Ministeri - Gabinetto
Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Ai presidenti degli enti pubblici non economici, compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986
Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione, compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome
Al presidente dell'A.N.C.I.
Al presidente dell'U.P.I.
Al presidente dell'U.N.C.E.M.
Al presidente dell'Unioncamere
Al presidente dell'ANIACAP
Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego

e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo - Dipartimento per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Si richiamano le precedenti circolari di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1989) e n. 32529/8.93.5 del 21 aprile 1989 concernenti l'argomento indicato in oggetto per invitare le amministrazioni e gli enti in indirizzo a trasmettere, con ogni urgenza, i dati relativi alle variazioni intervenute, a conclusione dell'anno 1989, nella consistenza associativa delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego per quanto attiene, in riferimento a ciascuna delle predette confederazioni ed organizzazioni:

le deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale;

le adesioni ricevute in occasione di elezioni di membri sindacali nei procedimenti elettivi per la nomina dei rappresentanti del personale nelle commissioni del personale, nelle commissioni di disciplina, nei consigli di amministrazione e negli organismi collegiali similari;

la diffusione territoriale delle strutture organizzative.

Come disposto con la circolare richiamata in oggetto, la trasmissione dei predetti dati dovrà intervenire entro il 31 gennaio 1990; termine che, in via eccezionale, viene prorogato al 28 febbraio 1990.

Si richiama la particolare attenzione sul rispetto del citato termine, tenuto conto che questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dovrà provvedere al più presto all'avvio delle trattative intercompartimentale e di comparto per il triennio 1991-1993 ed a tal fine dovrà definire le relative delegazioni trattanti, di parte pubblica e sindacale.

Al fine di facilitare la trasmissione dei dati in precedenza richiamati, si allega anche alla presente direttiva il modello della scheda «D» — già acclusa alla circolare indicata in oggetto — che dovrà essere compilata dalle amministrazioni e dagli enti in indirizzo e restituita, nei termini di cui sopra, al servizio IV del Dipartimento della funzione pubblica.

Per una corretta compilazione della suddetta scheda, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

ogni scheda deve contenere i dati relativi ad una sola organizzazione sindacale;

nell'ambito del comparto «sanità», per ciascuna organizzazione sindacale, va compilata una scheda specifica per il personale rientrante nell'area medica ed un'altra per il restante personale;

nell'ambito di ogni comparto, per ciascuna organizzazione sindacale, va compilata una scheda specifica per il personale con qualifica dirigenziale;

il dato relativo al numero dei dipendenti (non contenuto nella precedente scheda «D» allegata alla circolare indicata in oggetto) va riferito al numero complessivo dei dipendenti stessi in servizio presso l'amministrazione o l'ente;

nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alla situazione precedentemente comunicata a questo Dipartimento, negli anni 1988 e 1989, ciò va espressamente indicato sulla scheda stessa.

Si precisa inoltre che i dati relativi alle deleghe per la ritenuta dei contributi sindacali devono essere esclusivamente numerici e non anche dati riguardanti i nominativi del personale delegante; in proposito si raccomanda la stretta osservanza della suddetta modalità a tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza.

Si mette in particolare evidenza infine che i predetti dati devono essere comunicati, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, anche alle confederazioni ed organizzazioni sindacali cui i dati stessi si riferiscono. Come già precisato nella citata circolare n. 32529/8.93.5 del 21 aprile 1989 le amministrazioni e gli enti avranno pertanto cura di assolvere a detto onere — di cui si sottolinea nuovamente l'assoluta necessità di adempimento — inviando copia della scheda «D» trasmessa al servizio IV di questo Dipartimento contestualmente alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali a cui la scheda stessa si riferisce.

I Ministeri, le amministrazioni e le associazioni in indirizzo sono pregati di portare la presente direttiva a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi al fine del rigoroso rispetto dei termini di trasmissione sopra indicati.

Il Ministro: GASPARI

scheda D / Amministrazioni (a)

RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONFEDERAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

AMMINISTRAZIONE ______ PROV. ______ COMPARTO (b) ______

SINDACATO (c) ______ SIGLA ______

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE (c) ______ SIGLA ______

NUMERO DELEGHE ______ NUMERO VOTI ______ NUMERO DIPENDENTI (d) ______

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (e)

SEDE CENTRALE	SEDE REGIONALE	SEDE PROVINCIALE	SEDE COMUNALE	RISERVATO DIPAR.FUNZ.PUBB.	NUMERO DELEGHE	NUMERO VOTI	NUMERO DIPENDENTI

Funzionario al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione delle schede:
Cognome e nome ______ Tel. ______
Indirizzo ______ Prov. ______

(a) Compilare una scheda per ogni organizzazione sindacale presente nell'Amministrazione
(b) I comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego sono stati definiti con D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. Nel comparto sanità, per ciascuna O.S., va compilata una scheda per il personale rientrante nell'area medica ed un'altra per il restante personale. In ogni comparto, per ciascuna O.S., va compilata una scheda per il personale con qualifica dirigenziale.
(c) Denominazione per esteso.
(d) Numero complessivo dei dipendenti attualmente in servizio presso l'Amministrazione.
(e) Da compilare soltanto da parte delle Amministrazioni con organizzazione distribuita sul territorio

90A0326

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1989, registro n. 15, foglio n. 55, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Armando Caciagli, nato il 22 maggio 1893 a Empoli e deceduto il 23 luglio 1984 a San Donato Milanese, con testamento olografo del 21 giugno 1979 pubblicato dal notaio Maria Clementina Bianchi di Bresso il 7 settembre 1984 con il n. 618 di repertorio e registrato a Milano l'11 settembre 1984 con il n. 12509, consistente nella somma di L. 10.000.000, che dovrà essere destinata alla costituzione di un fondo economico per un premio della bontà intitolato a Marcellina Cebro e Armando Caciagli.

90A0308

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987.

Il giorno 21 novembre 1989 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 agosto 1989, n. 309, pubblicata nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1989.

In conformità a quanto previsto nel testo dello scambio di lettere, lo stesso è entrato in vigore il giorno 21 novembre 1989.

90A0329

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della U.S.P. Unione popolare di sicurtà mutua assicuratrice, in Roma

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1989, il dott. Luigi Braito è stato nominato commissario liquidatore della U.S.P. - Unione popolare di sicurtà mutua assicuratrice, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Francesco Figliuzzi.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

90A0332

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunci legali n. 49 del 27 giugno 1989 della prefettura di Alessandria, rimasta senza esito.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
1415 AL	Boltri Pier-Luigi	Valenza	1
1592 AL	Cervari Angelo	Bassignana	9
1732 AL	Cagnina Gianfranco e C.	Valenza	3
1894 AL	Busatto Berto	Valenza	2
2398 AL	Poggio Giovanni	San Salvatore Monferrato	2
2494 AL	Brugniera e Gubiani	Valenza	2
2501 AL	Cacace Giuseppe	Valenza	1
2542 AL	F.lli Pizzo di Pizzo F. e Pizzo A. SDF	Alessandria (fraz. S. Bartolomeo)	4
2561 AL	Eugenio Torri e C.	Valenza	35
2661 AL	L.O.A.B. di Briata Antonello	Ovada	1
2669 AL	Dan-Yor Gioielli di Omodeo D. e C.	Valenza	2
2865 AL	R Z Gioielli di Russo e Zatta	Valenza	1

90A0330

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa SILP CA 12, in Cagliari

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 i poteri conferiti al dottor Marcello Anedda, commissario governativo della società cooperativa SILP CA 12, con sede in Cagliari, sono stati prorogati fino al 21 giugno 1990.

90A0310

MINISTERO DEL TESORO

N. 11

Corso dei cambi del 16 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1273,650	1273,650	1273,80	1273,650	1273,650	1273,65	1273,760	1273,650	1273,650	1273,75
E.C.U.	1515,900	1515,900	1515,85	1515,900	1515,900	1515,90	1516 —	1515,900	1515,900	1515,90
Marco tedesco	745,150	745,150	745,25	745,150	745,150	745,15	745,300	745,150	745,150	745,15
Franco francese	219,050	219,050	219,20	219,050	219,050	219,05	219,010	219,050	219,050	219,05
Lira sterlina	2101,750	2101,750	2103 —	2101,750	2101,750	2101,75	2102,600	2101,750	2101,750	2101,75
Fiorino olandese	660,750	660,750	661,40	660,750	660,750	660,75	660,800	660,750	660,750	660,75
Franco belga	35,565	35,565	35,705	35,565	35,562	35,562	35,566	35,565	35,565	35,56
Peseta spagnola	11,505	11,505	11,52	11,505	11,505	11,505	11,510	11,505	11,505	11,50
Corona danese	192,410	192,410	192,50	192,410	192,410	192,41	192,430	192,410	192,410	192,41
Lira irlandese	1968,250	1968,250	1970 —	1968,250	1968,250	1968,25	1968,500	1968,250	1968,250	—
Dracma greca	7,986	7,986	7,98	7,986	7,986	—	7,990	7,986	7,986	—
Escudo portoghese	8,473	8,473	8,54	8,473	8,473	8,73	8,475	8,473	8,473	8,47
Dollaro canadese	1091,350	1091,350	1095 —	1091,350	1091,350	1091,35	1091,350	1091,350	1091,350	1091,35
Yen giapponese	8,732	8,732	8,75	8,732	8,732	8,732	8,733	8,732	8,732	8,73
Franco svizzero	832,520	832,520	833,25	832,520	832,520	832,52	832,700	832,520	832,520	832,52
Scellino austriaco	105,854	105,854	105,70	105,854	105,854	105,854	105,852	105,854	105,854	105,85
Corona norvegese	193,770	193,770	193,30	193,770	193,770	193,77	193,750	193,770	193,770	193,77
Corona svedese	205,590	205,590	205,75	205,590	205,590	205,59	205,610	205,590	205,590	205,59
Marco finlandese	316,720	316,720	317 —	316,720	316,720	316,72	316,770	316,720	316,720	—
Dollaro australiano	1004,100	1004,100	1006 —	1004,100	1004,100	1004,10	1004,500	1004,100	1004,100	1004,01

Media dei titoli del 16 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,950
» 9% » » 1976-91	97,400
» 10% » » 1977-92	97 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,725
» » » 22- 6-1987/91	91,650
» » » 18- 3-1987/94	76,200
» » » 21- 4-1987/94	75,600
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,750
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,525
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,825
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,227
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	99,950
» » » » 18-10-1985/90	100,050
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,875
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	101,600
» » » » 17- 1-1986/91	100,400
» » » » 1- 2-1984/91	101,500
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,525
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	100,625
» » » »	1- 8-1984/91	100,525
» » » »	1- 9-1984/91	100,325
» » » »	1-10-1984/91	100,275
» » » »	1-11-1984/91	100,350
» » » »	1-12-1984/91	100,600
» » » »	1- 1-1985/92	100,175
» » » »	1- 2-1985/92	100,050
» » » »	18- 4-1986/92	98,800
» » » »	19- 5-1986/92	97,725
» » » »	20- 7-1987/92	98,400
» » » »	19- 8-1987/92	98,125
» » » »	1-11-1987/92	98,225
» » » »	1-12-1987/92	98,075
» » » »	1- 1-1988/93	97,650
» » » »	1- 2-1988/93	97,500
» » » »	1- 3-1988/93	97,075
» » » »	1- 4-1988/93	97,125
» » » »	1- 5-1988/93	98,300
» » » »	1- 6-1988/93	98,875
» » » »	18- 6-1986/93	96,225
» » » »	1- 7-1988/93	98,925
» » » »	17- 7-1986/93	96,375
» » » »	1- 8-1988/93	98,625
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,975
» » » »	18- 9-1986/93	95,650
» » » »	1-10-1988/93	97,800
» » » »	20-10-1986/93	96,400
» » » »	1-11-1988/93	98,425
» » » »	18-11-1986/93	96,900
» » » »	19-12-1986/93	97,150
» » » »	1- 1-1989/94	97,950
» » » »	1- 2-1989/94	97,800
» » » »	1- 3-1989/94	97,525
» » » »	15- 3-1989/94	96,900
» » » »	1- 4-1989/94	97,225
» » » »	1-10-1987/94	98,150
» » » »	1- 2-1985/95	97,575
» » » »	1- 3-1985/95	93,700
» » » »	1- 4-1985/95	93,450
» » » »	1- 5-1985/95	93,550
» » » »	1- 6-1985/95	93,675
» » » »	1- 7-1985/95	94,675
» » » »	1- 8-1985/95	93,825
» » » »	1- 9-1985/95	94,200
» » » »	1-10-1985/95	94,700
» » » »	1-11-1985/95	95,150
» » » »	1-12-1985/95	95,650
» » » »	1- 1-1986/96	95,875
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,850
» » » »	1- 2-1986/96	95,550
» » » »	1- 3-1986/96	94,200
» » » »	1- 4-1986/96	93,575
» » » »	1- 5-1986/96	93,600
» » » »	1- 6-1986/96	94,300
» » » »	1- 7-1986/96	94,100
» » » »	1- 8-1986/96	93,300
» » » »	1- 9-1986/96	93,375
» » » »	1-10-1986/96	92,900
» » » »	1-11-1986/96	93,050
» » » »	1-12-1986/96	94,050
» » » »	1- 1-1987/97	93,550
» » » »	1- 2-1987/97	93,325
» » » »	18- 2-1987/97	93,150
» » » »	1- 3-1987/97	93 —
» » » »	1- 4-1987/97	92,350
» » » »	1- 5-1987/97	92,600
» » » »	1- 6-1987/97	92,725
» » » »	1- 7-1987/97	93,400
» » » »	1- 8-1987/97	92,600
» » » »	1- 9-1987/97	95,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1990	99,750
» » »	12,50%	1- 2-1990	99,950
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,575
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,975
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,075
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,600
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,350
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,500
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,125
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,500
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,325
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,850
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,400
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,425
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,225
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,625
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,425
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,300
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,375
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,175
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,225
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,125
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,750
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,350
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,200
» » »	9,25%	1-10-1990	98,200
» » »	11,50%	1-10-1990	99,325
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,125
» » »	9,25%	1-11-1990	98,250
» » »	9,25%	1-12-1990	98,100
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,625
» » »	11,50%	1-11-1991	97,300
» » »	11,50%	1-12-1991	97,775
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,875
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,975
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,275
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,425
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,650
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,400
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,100
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,625
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,400
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,475
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,250
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,700
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,675
» » »	12,50%	1-10-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,700
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,375
» » »	12,50%	1-11-1993	96,675
» » »	12,50%	17-11-1993	96,700
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,575

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,450
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,525
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,625
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,850
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,550
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	92,625
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,700
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,250
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,600
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,150
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,725
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	86,950
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M16010

N. 12

Corso dei cambi del 17 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1262,750	1262,750	1262,70	1262,750	1262,75	1262,75	1263,240	1262,750	1262,750	1262,75
E.C.U.	1514 —	1514 —	1513,25	1514 —	1514 —	1514 —	1514 —	1514 —	1514 —	1514 —
Marco tedesco	745	745	745,75	745	745	745 —	745	745	745	745 —
Franco francese	219,100	219,100	219,75	219,100	219,100	219,10	219,130	219,100	219,100	219,10
Lira sterlina	2083,800	2083,800	2085 —	2083,800	2083,800	2083,38	2084,500	2083,800	2083,800	2083,80
Fiorino olandese	660,980	660,980	661,20	660,980	660,980	660,98	661 —	660,980	660,980	660,98
Franco belga	35,566	35,566	35,58	35,566	35,566	35,56	35,566	35,566	35,566	35,56
Peseta spagnola	11,556	11,556	11,56	11,556	11,556	11,55	11,556	11,556	11,556	11,55
Corona danese	192,540	192,540	193 —	192,540	192,540	192,54	192,530	192,540	192,540	192,54
Lira irlandese	1970 —	1970 —	1968 —	1970 —	1970 —	1970 —	1970,200	1970 —	1970 —	—
Dracma greca	7,984	7,984	7,98	7,984	7,984	7,98	7,990	7,984	7,984	—
Escudo portoghese	8,463	8,463	8,51	8,463	8,463	8,46	8,464	8,463	8,463	8,46
Dollaro canadese	1084,100	1084,100	1082,50	1084,100	1084,100	1084,10	1084,60	1084,100	1084,100	1084,10
Yen giapponese	8,667	8,667	8,705	8,667	8,667	8,66	8,665	8,667	8,667	8,66
Franco svizzero	836,900	836,900	836,50	836,900	836,90	836,90	836,900	836,900	836,900	836,90
Scellino austriaco	105,825	105,825	105,70	105,825	105,825	105,82	105,840	105,825	105,825	105,82
Corona norvegese	193,240	193,240	193,50	193,240	193,240	193,24	193,350	193,240	193,240	193,24
Corona svedese	204,950	204,950	205 —	204,950	204,950	204,95	204,950	204,950	204,950	204,95
Marco finlandese	315,750	315,750	317 —	315,750	315,750	315,75	315,950	315,750	315,750	—
Dollaro australiano	999,900	999,900	1006 —	999,900	999,90	999,90	1001,900	999,900	999,900	999,90

Media dei titoli del 17 gennaio 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	73,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,950
» 9% » » 1976-91	97,400
» 10% » » 1977-92	97 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,600
» » » 22- 6-1987/91	91,675
» » » 18- 3-1987/94	76,125
» » » 21- 4-1987/94	75,550
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,650
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	99,925
» » » 11% 1- 1-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,225
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	99,925
» » » » 18-10-1985/90	100,025
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	99,950
» » » » 1-12-1983/90	101,325
» » » » 18-12-1985/90	100,200
» » » » 1- 1-1984/91	101,600
» » » » 17- 1-1986/91	100,350
» » » » 1- 2-1984/91	101,475
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,575
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,650
» » » »	1- 7-1984/91	100,625
» » » »	1- 8-1984/91	100,500
» » » »	1- 9-1984/91	100,250
» » » »	1-10-1984/91	100,250
» » » »	1-11-1984/91	100,350
» » » »	1-12-1984/91	100,500
» » » »	1- 1-1985/92	100,650
» » » »	1- 2-1985/92	100,050
» » » »	18- 4-1986/92	98,600
» » » »	19- 5-1986/92	97,800
» » » »	20- 7-1987/92	98,500
» » » »	19- 8-1987/92	98,400
» » » »	1-11-1987/92	98,400
» » » »	1-12-1987/92	98,075
» » » »	1- 1-1988/93	97,700
» » » »	1- 2-1988/93	97,500
» » » »	1- 3-1988/93	97,100
» » » »	1- 4-1988/93	97,100
» » » »	1- 5-1988/93	98,225
» » » »	1- 6-1988/93	98,875
» » » »	18- 6-1986/93	96,225
» » » »	1- 7-1988/93	98,975
» » » »	17- 7-1986/93	96,375
» » » »	1- 8-1988/93	96,625
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,950
» » » »	18- 9-1986/93	95,600
» » » »	1-10-1988/93	97,750
» » » »	20-10-1986/93	96,375
» » » »	1-11-1988/93	98,425
» » » »	18-11-1986/93	96,850
» » » »	19-12-1986/93	97,050
» » » »	1- 1-1989/94	97,950
» » » »	1- 2-1989/94	97,750
» » » »	1- 3-1989/94	97,525
» » » »	15- 3-1989/94	96,900
» » » »	1- 4-1989/94	97,200
» » » »	1-10-1987/94	98,175
» » » »	1- 2-1985/95	97,725
» » » »	1- 3-1985/95	93,850
» » » »	1- 4-1985/95	93,650
» » » »	1- 5-1985/95	93,725
» » » »	1- 6-1985/95	93,750
» » » »	1- 7-1985/95	95,175
» » » »	1- 8-1985/95	94,150
» » » »	1- 9-1985/95	94 —
» » » »	1-10-1985/95	94,700
» » » »	1-11-1985/95	94,750
» » » »	1-12-1985/95	94,600
» » » »	1- 1-1986/96	95,825
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,925
» » » »	1- 2-1986/96	95,575
» » » »	1- 3-1986/96	94,250
» » » »	1- 4-1986/96	93,575
» » » »	1- 5-1986/96	93,700
» » » »	1- 6-1986/96	94,600
» » » »	1- 7-1986/96	94,150
» » » »	1- 8-1986/96	93,350
» » » »	1- 9-1986/96	93,400
» » » »	1-10-1986/96	92,875
» » » »	1-11-1986/96	93 —
» » » »	1-12-1986/96	94,050
» » » »	1- 1-1987/97	93,650
» » » »	1- 2-1987/97	93,300
» » » »	18- 2-1987/97	93,150
» » » »	1- 3-1987/97	92,950
» » » »	1- 4-1987/97	92,375
» » » »	1- 5-1987/97	92,600
» » » »	1- 6-1987/97	92,775
» » » »	1- 7-1987/97	93,375
» » » »	1- 8-1987/97	92,850
» » » »	1- 9-1987/97	95,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1990	99,725
» » »	12,50%	1- 2-1990	99,900
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,575
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,675
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,050
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,625
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,325
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,250
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,125
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,500
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,475
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,800
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,400
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,400
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,600
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,575
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,425
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,325
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,600
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,225
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,225
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,175
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,800
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,375
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,175
» » »	9,25%	1-10-1990	98,150
» » »	11,50%	1-10-1990	99,175
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,125
» » »	9,25%	1-11-1990	98,250
» » »	9,25%	1-12-1990	98,325
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,625
» » »	11,50%	1-11-1991	97,350
» » »	11,50%	1-12-1991	97,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,825
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	96 —
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,250
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,825
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,400
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,250
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,775
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,675
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,375
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,125
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,650
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,425
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,675
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,325
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,700
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,675
» » »	12,50%	1-10-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 2-1993	96,150
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,350
» » »	12,50%	1-11-1993	96,775
» » »	12,50%	17-11-1993	96,725
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,575

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,250
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,750
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,550
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,625
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,450
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,175
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,500
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,350
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,800
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,425
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,150
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,575
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,475
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,700
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M17010

MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933; n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:

malattie infettive;
metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
pedodonzia.

UNIVERSITA DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica solare.

Facoltà di ingegneria:

teoria dei sistemi;
teoria dei segnali.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

calcolo delle probabilità: sue applicazioni statistiche.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di fisica teorica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0311

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie Concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 1 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000